

Salta il concordato per i due anni con un maggior reddito del 30%

Le ipotesi più gravi

Una dichiarazione integrativa «sopra soglia» produce lo stesso risultato

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta.

In primo luogo va verificato se, a seguito di accertamento intervenuto nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-25) o in quello precedente (2023) risulti l'esistenza di attività non dichiarate (o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Altra verifica da fare per evitare la decadenza dal concordato 2024-25 è la presenza di dichiarazioni integrative sul periodo d'imposta 2023. In questi casi rilevano le sole casistiche con cui, nel periodo d'imposta 2023, si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, o l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quanto comunicato dal contribuente in sede di definizione della proposta di concordato (articolo 22, comma 1, lettera c, del Dlgs 13/2024). La circolare 18/E/2024 ha tuttavia previsto che su queste ipotesi si determina la decadenza dal concordato solo se il reddito concordato con la presentazione della dichiarazione integrativa è maggiore del 30% rispetto a quello calcolato sui dati inizialmente dichiarati.

Il contribuente decade dal concordato anche nell'ipotesi in cui, dopo l'accettazione della proposta,

si verifica una delle cause di esclusione indicate dall'articolo 11 del Dlgs 13/2024 (cause ostative all'accesso al concordato).

L'articolo 22, comma 1, lettera e, del Dlgs 13/2024 prevede che costituisce causa di decadenza anche il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato. Attenzione, però: la decadenza si verifica solo qualora il versamento delle imposte non avvenga entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario (articolo 15 del Dlgs 81/2025).

Altro caso di decadenza è quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del Dlgs 13/2024, secondo cui possono accedere al concordato i soggetti Isa che – al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto al biennio oggetto di proposta – non presentano debiti fiscali o contributivi scaduti e definitivamente accertati per un ammontare pari o superiore a 5 mila euro (salvo che tali debiti siano stati oggetto di sospensione o rateazione ancora efficace).

Per i contribuenti che hanno aderito al concordato 2024-25 la disposizione preclude l'accesso relativamente ai debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2023. Il successivo articolo 22 del Dlgs 13/2024 dispone però che il concordato cessa di produrre effetti nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l'accesso, tra cui, appunto, l'assenza di debiti scaduti oltre soglia. In pratica, per effetto del combinato disposto delle due disposizioni, il contribuente con debiti rateizzati con il fisco superiori a 5 mila euro si deve preoccupare, per tutta la durata del concordato, di evitare di decadere dalla rateazione stessa. Tale circo-

stanza dovrà essere vagliata con estrema puntualità prima dell'invio della dichiarazione dei redditi.

Sul punto merita menzione quanto previsto dalla circolare 9/E/2025, cioè che la causa di decadenza va valutata sempre con riferimento al periodo antecedente alla durata del concordato. Pertanto, con riferimento al carico esistente al 31 dicembre 2023, restano irrilevanti i debiti che diventano definitivi durante l'efficacia del concordato (periodi 24-2025). Ad esempio, accertamento riguardante il periodo d'imposta 2021 notificato nel 2025 e divenuto definitivo.

Infine, la decadenza del concordato si verifica anche in ipotesi di accertamento della commissione di violazioni di non lieve entità (articolo 22, comma 2, del Dlgs 13/2024), valutate nell'arco del biennio considerato (2024-25).

Si tratta della constatazione di violazioni che integrano reati tributari ex Dlgs 74/2000 e dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'Irap, del sostituto d'imposta e dell'Iva. A cui vanno aggiunte la mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o la mancata o infedele emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, contestate in numero pari o superiore a tre e commesse in giorni diversi, la mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento, nonché l'omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici.

Infine si deve valutare la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%, da verificare però nel periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato (2023).



Anche la decadenza da rateazioni per debiti oltre i 5 mila euro va verificata prima di trasmettere il modello